

*Alps universitat strategico
(fare accuratamente)*

NOTIVI PER CUI OCCORRE "RISCRIVERE" LO STATUTO

La finanziaria, nata con lo scopo di svolgere in primo luogo una funzione di PROMOZIONE E SVILUPPO in una regione come la nostra ad economia insufficientemente sviluppata o comunque a caratteri strutturali semplificati, si trova oggi ad operare in una economia regionale a caratteri complessi e a struttura evoluta e dovrebbe quindi essere impegnata per svolgere funzioni a prevalente carattere di INTERMEDIAZIONE E SERVIZIO FINANZIARIO.

Il documento di RIFORMA esprime questo concetto con una serie di osservazioni e suggerimenti, che non sono altro che la enucleazione delle considerazioni di cui sopra.

Occorre riadeguare il ruolo delle Finanziarie regionali rispetto al grande mercato dei capitali degli anni '90, così come questo verrà a delinersi in seguito ad una grande apertura come quella del 1992. In questo senso anche il documento di riforma richiede ulteriori precisazioni.

Lo Statuto dovrebbe essere l'occasione di un ulteriore rilancio politico sui contenuti e sul modo di concepire la presenza di Sviluppo nella società regionale, in relazione al documento di riforma.

Non vogliamo entrare in rotta di collisione con il sistema bancario, al quale riconosciamo ruolo e funzione strategica anche per i prossimi anni, seppure con i correttivi che da più parti vengono proposti.

Lo Statuto dovrebbe perciò prevedere la possibilità per Sviluppo di poter compiere alcune OPERAZIONI PASSIVE E ATTIVE così come indicato dal documento di riforma.

Alcune idee:

- Partecipazione al capitale di rischio;
- Raccolta di fondi attraverso la emissione di certificati alle imprese partecipate, o in altri modi previsti dalla legge; (come dice il documento di riforma)
- Ruolo attivo nel caso di finanziamenti a medio termine e nel

- finanziamento alla innovazione:
- Mobilitazione di capitali di rischio da offrire a piccole imprese in fase di crescita dimensionale e operativa.
 - Realizzare strumenti che colleghino le piccole imprese con i risparmiatori, attraverso la costituzione di specifici organismi promossi dagli stessi imprenditori, al quale far partecipare altre istituzioni creditizie;
 - Emissione obbligazionaria di gruppo (emprunt gruppée) realizzate in Francia dalle Finanziarie regionali;
 - Trattativa con alcuni Fondi comuni di investimento
 - L'organizzazione ~~interregionale~~ di consorzi ridi;
 - Lo studio di modelli di banche di affari su scala regionale o interregionale;
 - Il rilancio di iniziative connesse all'avvento di Borse regionali;
 - Lo studio di soluzioni intermedie (titoli obbligazionari) per sbarrare le imprese all'impatto con il mercato dei capitali.

Problemi che sono attualmente alla attenzione del dibattito nazionale.

Potremmo essere i primi a riadeguare gli statuti e conseguire spazi di attività che negli anni '70 non erano nemmeno stati previsti.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA E SCOPO DELLA SOCIETA'

Art. 1 E' costituita una Societa' per Azioni denominata "Societa' Regionale per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Umbria SpA" ed in forma abbreviata SVILUPPUMBRIA SPA.

Art. 1 E' costituita una Societa' per Azioni denominata "Societa' Regionale per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Umbria per azioni" ed in forma abbreviata SVILUPPUMBRIA SPA.

Art. 2 La Societa' ha sede in Perugia e puo' istituire, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, altre sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze anche in altre localita'.

Art. 3 Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Societa' sara' quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 4 La durata della Societa' e' fissata dalla data della sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2000 e puo' essere prorogata una o piu' volte per deliberazione dell'Assemblea.

Art. 5 La Societa' concorre alla realizzazione dell'equilibrato sviluppo economico della Regione e si pone come strumento della programmazione regionale in armonia con i principi contenuti nello Statuto della Regione dell'Umbria.

"La realizzazione dell'equilibrato sviluppo economico della Regione" e' una formulazione un po' troppo pomposa.

Non piu' strumento della programmazione regionale, ma nel rispetto (?) delle linee programmatiche della Regione, o anche in armonia con le prioritari' enunciate nei programmi economici regionali

Forse e' bene mantenere il concetto che "promuove lo sviluppo".

Art. 6 In particolare la Società opera:

a) mediante attività di assistenza tecnica organizzativa ed amministrativa che saranno realizzate con la formazione di organizzazioni specifiche, anche al fine di dotare di servizi e di attrezzature adeguate le aree destinate nel territorio regionale ad attività economiche;

b) mediante assistenza finanziaria, anche sotto forma di concessioni di garanzia, alle società di cui al punto c), a Società di persone, ad imprenditori individuali ed artigiani che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali;

c) mediante l'assunzione di partecipazioni in minoranza nelle società di capitali, nelle società cooperative e nei consorzi di piccole e medie dimensioni già costituiti o da costituirsi che svolgano nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali.

Art. 6 - La società può compiere le seguenti operazioni:

a) PASSIVE

1-Raccolta di fondi attraverso la emissione di certificati alle imprese partecipate o in altri modi consentiti dalla legge;

2-Emissioni obbligazionarie di gruppo (emprunt grupees) (esempio Finanziarie regionali francesi);

3-Emettere proprie obbligazioni nominative o al portatore;

b) ATTIVE

1-Concedere crediti finanziari sotto qualsiasi forma, allo scoperto o garantiti.

2-Prestare cauzioni, avalli e fidejussioni.

3-Partecipare a consorzi per la garanzia di collocamento o per l'assunzione e il collocamento di valori mobiliari e titoli di credito, nei limiti ed ai sensi dell'art. 48 del Rdl 12 marzo 1936, n.375 e successive modificazioni;

4-Assumere partecipazioni in aziende finanziarie, immobiliari, industriali, commerciali e del terziario avanzato.

Inoltre la società può:

c) effettuare operazioni di tesoreria attive e passive, di qualsiasi forma ivi inclusi anticipazioni e rapporti finanziari;

d) acquistare e vendere valori mobiliari e titoli di credito;

e) curare il collocamento di valori mobiliari e titoli di credito per conto terzi;

f) compiere ogni atto inerente e conseguente allo svolgimento ed al buon fine delle proprie operazioni, ed in genere della propria attività, tra cui:

- la compra e vendita di immobili, con la precisazione che gli acquisti a carattere di investimento potranno riguardare esclusivamente immobili destinati alla attivita' sociale;
- la predisposizione di nuovi strumenti finanziari e la costruzione di piani finanziari personalizzati rispondenti alle esigenze delle imprese, dei prodotti affidari dall'Ente pubblico e, piu' in generale, dai committenti della gestione per conto; (ruolo attivo nel caso di finanziamenti a medio termine e nel finanziamento alla innovazione: mobilitazione di capitale di rischio da offrire a piccole imprese in fase di crescita dimensionale e operativa)
- realizzare strumenti che colleghino le piccole imprese con i risparmiatori, attraverso la costituzione di specifici organismi promossi dagli stessi imprenditori, al quale far partecipare altre istituzioni creditizie; (Trattative con fondi comuni di investimento).
- promuovere iniziative per attivare un mercato "ristretto" locale in cui immettere anche propri titoli, nella osservanza delle disposizioni di legge attuali e future; (Borsa regionale).
- promuovere l'organizzazione ~~su scala interregionale~~ di consorzi fidi;
- promuovere lo studio di modelli di banca di affari su scala regionale o interregionale;

+ F.I.T.

LA SOCIETA' E' TENUTA AD OSSERVARE NELLE PROPRIE OPERAZIONI I LIMITI.....

La Societa' agisce, inoltre, come organizzatore generale di progettazione e realizzazione, per conto dell'Ente pubblico, di programmi regionali di particolare rilevanza strategica/dimensionale, necessitanti di condizioni attuative flessibili e complesse, anche attraverso la gestione di leggi specifiche.

Con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione della Legge 7 Marzo 1938, n. 141.

partecipazione attraverso
meccanismi e strumenti innovativi

REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE

Art. 7 Gli interventi operativi della Società previsti dall'Art. 6, lett. b) e c), dovranno essere preferibilmente indirizzati verso Società di capitali di piccole e medie dimensioni, specie se organizzate in forma cooperativa, e verso quelle attività che direttamente o indirettamente comportino i maggiori effetti di impiego e di occupazione. Nelle Società in cui la Società Regionale per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Umbria assuma partecipazioni alla stessa deve essere assicurata una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale, proporzionale alla quota di capitale sottoscritta. Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente Art. 6 la Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare ed immobiliare con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione della Legge 7 Marzo 1939, n. 141.

questo articolo può essere abolito completamente, essendo l'ultima parte riportata all'art. 6.

E' ovvio che in caso di partecipazione azionaria spetta adeguata rappresentanza (?)

Il criterio della proporzionalità non e' facilmente applicabile.....

TITOLO II
DEL CAPITALE SOCIALE, DELLE AZIONI E DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 8 Il capitale sociale è di Lire 17.124.700.000 (diciassettemiliardicentoventiquattromilionisettecentomila) diviso in n. 171.247 azioni nominative da Lire 100.000 ciascuna.

Art. 9 Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate, aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni. In caso di aumento del capitale è riservato il diritto d'opzione agli azionisti salvo diversa deliberazione assembleare ai sensi dell'Art. 2441 C.C..

Art. 10 E' riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti di opzione per aumenti di capitale. Il Socio che intenda alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione. Entro 45 giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta gli altri Soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite del Consiglio di Amministrazione. Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione il Socio sarà libero di vendere, nei tre mesi successivi, al prezzo da lui indicato salvo quanto indicato al successivo Art. 11.

Art. 11 Nel caso di cessione di azioni o diritti di opzione, il trasferimento non ha effetto senza il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 Le azioni sono nominative ed indivisibili. Il possesso di esse comporta piena adesione allo Statuto Sociale ed alle deliberazioni assembleari.

Art. 13 I versamenti sulle azioni debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso a carico dei Soci in ritardo decorre l'interesse annuo in misura dell'8%, fermo restando il disposto dell'Art. 2344 C.C..

Art. 14 La Società può emettere, a norma di Legge, obbligazioni al portatore o nominative.

Art. 15 L'Assemblea Ordinaria annuale per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata al massimo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 16 L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, che può essere convocata anche fuori della sede sociale, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dal Consiglio.

Art. 17 Le convocazioni delle Assemblee devono farsi mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per la eventuale seconda convocazione.

Art. 18 Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli Istituti di Credito incaricati ed indicati nell'avviso di convocazione. In ogni caso i Soci devono essere in possesso del biglietto di ammissione rilasciato dalla Cassa Sociale o dagli Istituti incaricati. Il biglietto vale anche per l'Assemblea di seconda convocazione.

Art. 19 Con delega sul biglietto di ammissione ogni Socio può farsi rappresentare anche da un non Socio purchè quest'ultimo non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società. Gli Enti e le Società legalmente costituite saranno rappresentate in Assemblea da coloro che ne hanno la rappresentanza legale ovvero da loro mandatari muniti di semplice delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto d'intervento anche per delega.

Art. 20 Le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare da processo verbale. Per la redazione del verbale il Presidente nomina un Segretario anche estraneo alla Società. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. Le copie, anche per produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO ===
DEL PRESIDENTE

Art. 23 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 4, lett. b), della Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 14, è nominato dalla Giunta Regionale. Il Vice Presidente o i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio anche al di fuori dei membri designati dal Consiglio Regionale.

ART.===

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e ne dirige i lavori.

In caso di urgenza ha facoltà di prendere provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, dandone comunicazione al Comitato in occasione della prima riunione successiva.

~~Il Presidente può attribuire a ciascun membro del Comitato Esecutivo di cui all'art. --- deleghe per specifici settori di competenza.~~

Il Presidente può anche delegare poteri ai capi di unità organiche della struttura.

Esercita il potere di vigilanza sulla esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Ente.

Nomina, sentito il Direttore Generale, i responsabili di struttura.

TITOLO IV
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21 L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da 15 membri.

Art. 21 L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da 15 membri. La durata del loro mandato è fissata in tre anni, ~~salvo diversa disposizione della delibera di nomina. L'Assemblea può fissare scadenze diverse del mandato dei singoli amministratori, con periodica rinnovazione parziale del Consiglio.~~ Gli amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a norma di legge e secondo quanto disposto al successivo art.

Qualora per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli amministratori, si ritiene dissolto l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Art. 22 Gli Amministratori durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede a norma di Legge.

Art. 23 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'Art. 4, lett. b), della Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 14.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Vice Presidente ~~che resta in carica per tutta la durata del mandato di Amministratore (7)~~.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fanno le veci, nell'ordine, il Vice Presidente e l'Amministratore anziano di età'.

Il Consiglio elegge annualmente un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

*(da includere
di chi fanno parte
gli esecutivi professionali)*

Art. 24 La nomina di n. 8 Consiglieri è riservata al Consiglio Regionale ai sensi dell'Art. 2458 C.C. e dell'Art. 4 della Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 14. I rimanenti Consiglieri saranno eletti dall'Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dai partecipanti di minoranza. In caso di dimissioni, morte o sopravvenuta incapacità di uno o più Consiglieri nominati dalla Regione si provvederà alla loro sostituzione secondo quanto indicato dall'Art. 2458 C.C. e dall'Art. 4 della Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 14.

Art. 24 La nomina di n. 8 Consiglieri è riservata al Consiglio Regionale ai sensi dell'Art. 2458 C.C. e dell'Art. 4 della Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 14. I rimanenti Consiglieri saranno eletti dall'Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dai partecipanti di minoranza. In caso di dimissioni, morte o sopravvenuta incapacità di uno o più Consiglieri nominati dalla Regione si provvederà alla loro sostituzione

secondo quanto indicato dall'Art. 2458 C.C. e dall'Art. 4 della Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 14.)
(verificare la legge 14 e il C.C.)

Art. 25 Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e allorchè ne sia fatta richiesta da almeno due degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.

Art. 26 La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi d'urgenza, con telegramma da spedire almeno due giorni prima a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo.

Art. --- Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o altrove, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio o dei Sindaci effettivi. La convocazione deve essere fatta mediante lettera o telegramma da spedire almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, tale termine e' ridotto a 3 giorni. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale di cui al successivo art. --- con funzioni consultive.

=====

Art. 27 Per la validita delle deliberazioni del Consiglio si richiede l'effettiva presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita prevale il voto di chi presiede la riunione.

=====

Art. 28 Il Consiglio e investito dei piu ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societa, e provvede a tutto quanto non sia per Legge o per Statuto riservato all'Assemblea. In particolare spetta al Consiglio discutere ed approvare i programmi di attivita della Societa da comunicare alla Giunta Regionale ai sensi dell'Art. 2 della Legge 26 febbraio 1973, n. 14.

Art. 28 Il Consiglio e investito di tutti i piu' ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Societa, e provvede a tutto quanto non sia per Legge o per Statuto riservato all'Assemblea. In particolare spetta al Consiglio discutere ed approvare i programmi di attivita della Societa da comunicare alla Giunta Regionale ai sensi dell'Art. 2 della Legge 26 febbraio 1973, n. 14.

Il Consiglio puo' delegare al Comitato Esecutivo di cui al successivo art. ---, al Presidente, ~~al Direttore Generale~~, le attribuzioni o le facolta' che ritiene opportune, salvo le limitazioni previste dalla legge.

=====

Art. 29 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed il compenso eventualmente stabilito dalla

Assemblea degli Azionisti con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca.

Art. 29 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea, fermo il disposto dell'art. . . . , stabilisce il compenso fisso annuale dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di cui all'art. . . . , da ripartirsi secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione. Il compenso fisso annuale deliberato dall'Assemblea resta inmutato fino a nuova deliberazione. (gettoni di presenza)

TITOLO V
DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto di sette dei suoi membri, del quale fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente, stabilendone i poteri. Il Comitato resta in carica fino alla prima Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio. Il Direttore Generale della Società partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con funzioni consultive.

Il Comitato elegge un Segretario, il quale può essere anche il Segretario del Consiglio.

Il Comitato Esecutivo:

a) predispone le norme alle quali devono uniformarsi l'organizzazione del lavoro ed il controllo degli affari della Società mediante, ove occorra, la redazione di appositi regolamenti interni da sottoporre alla approvazione del Consiglio;

b) segue, ~~attraverso le proposte di affari del Direttore Generale~~ l'andamento della gestione e delibera sulle ~~proposte medesime~~ nei limiti stabiliti dal Consiglio;

c) assolve tutte le altre attribuzioni assegnategli dal Consiglio in ordine alla gestione degli affari della Società.

In caso di urgenza esso può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto favorevole di almeno la metà ~~dei~~ dei suoi componenti, salvo che da parte del Presidente o del Vice Presidente si ritenga di riproporre alla decisione del Consiglio di Amministrazione l'oggetto della deliberazione.

TITOLO===

DELLA DIREZIONE

*è investiti, con i
poteri conferiti
dal Pravo e dal
Comitato Amm.*

Art. ---

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale.
Il Direttore Generale ~~e i funzionari~~ sono investiti, con ~~firma~~
~~collettiva, o singola, come specificato all'art.---~~, dei poteri
per l'ordinario svolgimento degli affari dell'Azienda e la
esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e
del Comitato Esecutivo.

Art. ---

Art. 30 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società
sia di fronte a terzi che in giudizio. In caso di
assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente
o da uno dei Vice Presidenti se nominati.

Art. 31 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei
propri poteri e delle proprie attribuzioni al
Presidente o ad altri suoi membri e può altresì
nominare un Direttore Generale determinandone le
mansioni, i compiti e l'emolumento sentito il parere
del Collegio Sindacale quando si tratti di un membro
del Consiglio. Agli Amministratori investiti di
particolari incarichi spetta una remunerazione
stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il
Collegio Sindacale.

Art. 32 Le deliberazioni del Consiglio debbono risultare dal
Registro dei Verbali e sono convalidate con le firme
del Presidente e del Segretario.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 33 Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti. La nomina dei tre Sindaci effettivi e di un supplente è riservata al Consiglio Regionale ai sensi dell'Art. 4 della Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 14. Gli altri Sindaci saranno eletti dall'Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dai partecipanti di minoranza. Ai sensi dell'Art. 4 della Legge Regionale 26 febbraio 1973 la Giunta Regionale nomina il Presidente del Collegio Sindacale nell'ambito dei Sindaci designati dal Consiglio Regionale. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'emolumento ai Sindaci è stabilito dall'Assemblea ordinaria.

BILANCIO ED UTILI

Art. 34 L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del Bilancio sociale, con il Conto dei Profitti e delle Perdite. Copia del Bilancio e del Conto dei Profitti e delle Perdite corredata dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e dal Verbale di approvazione dell'Assemblea dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'Art. 2435 C.C., alla Giunta Regionale.

Art. 35 Nel Bilancio devono essere indicate le partecipazioni in altre Società.

Art. 36 Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno ripartiti nel seguente modo:

- a) il 5% al Fondo di Riserva Legale fino a quando questo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il 10% a Riserva speciale facoltativa a fronte garanzie a favore di terzi;
- c) gli utili residui verranno assegnati, salvo deliberazioni dell'Assemblea, alle azioni.

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37 Addivenendosi in qualsiasi tempo per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.
-
- Art. 38 Per ogni qualsiasi vertenza fra Soci e le Società ed i Soci fra loro resta convenuta la competenza del Tribunale di Perugia.
-
- Art. 39 ~~Negli atti relativi all'assunzione di partecipazioni, finanziamenti e rilascio di garanzie, dovrà essere inclusa la clausola esplicita determinante l'obbligo per i beneficiari di applicarne o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni risultanti dai contratti nazionali della categoria.~~
-
- Art. 40 Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto verranno osservate le disposizioni di Legge.

punto 1)

Il Direttore Generale attualmente non e' un organo della Societa' in quanto non nominato dalla Assemblea.

punto 2)

Nel Comitato Esecutivo e' prevista la presenza di diritto del Vice Presidente e del Direttore Generale e di altri due componenti scelti dal Consiglio di Amministrazione (evidentemente di estrazione bancaria). Secondo le ultime indicazioni di Acciaccia i due membri rappresentanti le Banche potrebbero essere alternati ogni due anni, per accontentare tutti.

Con questo comma si statuisce la nomina di un Vice-Presidente, creando di fatto una nuova posizione di potere in favore dei comunisti (se sara' indicato dal PCI come e' immaginabile) in quanto attualmente questa e' una figura inesistente. Viene resa automatica la presenza del Vice-Presidente nell'esecutivo, il che dimostra la volonta' di creare una vera e propria figura alternativa al Presidente e non un semplice sostituto in caso di assenza o impedimento.

Il Direttore Generale entra a far parte di diritto del Comitato Esecutivo. Il Consiglio, quindi, aumenta in effetti di un membro comunista (pur rimanendo invariato nel numero dei componenti), in quanto il Direttore, che fa parte dell'Esecutivo (l'incarico che piu' conta), non fa parte del Consiglio (!!).

punto 4)

La partecipazione di diritto del Direttore al Consiglio di Amministrazione (prevista dallo Statuto), con voto consultivo sembra essere un ibrido.

Il Direttore, infatti, partecipa attualmente alle riunioni del Consiglio (il quale delibera sempre "sentito il parere del Direttore"), al quale dovrebbe trasmettere preventivamente il parere (firmato), cosa che avviene sempre meno. Si capisce che la posizione attuale e' comunque rilevante, e il voto consultivo andrebbe a confermare un parere scritto (!!).

punto 5) comma b:

la proposta delle pratiche da discutere al Consiglio e' una tipica prerogativa del Presidente (quando il Presidente esercita le sue funzioni)

punto 5) comma c:

la firma degli atti di esecuzione delle deliberazioni sembra a prima vista una logica funzione, ma non si capisce perche' un Presidente che e' sempre presente dovrebbe rinunciare a firmare gli atti.

punto 5) comma d:

le proposte di assunzione del personale spettano al Presidente per l'approvazione del Consiglio, non si capisce cosa c'entri il Direttore.

punto 5) comma e:

la facoltà di impiegare la liquidità della Società può essere concessa, ma su specifica delega del Consiglio e solo eccezionalmente (per motivi urgenti che però non sono la norma) con ratifica del Consiglio stesso.

punto 8) e 9)

Mostrano una sfiducia ingiustificata nel Consiglio di Amministrazione.

Istituiscono controlli inaccettabili da parte della burocrazia regionale (stiamo parlando di uno Statuto).

Non ci sarà mai un rifiuto a far conoscere al Socio di maggioranza, a richiesta, eventuali situazioni.

Si sente voglia di gestione diretta...

NIZZOLI

Rivedere il ruolo delle finanziarie esistenti, di questi strumenti alla luce non tanto dell'esistente...ma sul fatto che noi ci stiamo muovendo verso una apertura come quella del 1992, per la quale esiste un problema politico di riadeguare il ruolo delle finanziarie regionali rispetto al grande mercato dei capitali degli anni '90.

Allora questa azione di rilancio politico sui contenuti e sul modo di concepire (questo potrebbe diventare una soglia di distinguo politico fra noi e i comunisti...).

Mentre i comunisti sono li' che fanno la battaglia per dare piu' poteri al Direttore tu puoi dire, queste sono cose a tiro basso, che a me non interessano...

Posso capire una richiesta politica di questo tipo, ma la ritengo innanzitutto insufficiente, non sufficientemente motivata, e soprattutto una richiesta politica miope politicamente, percioche' il problema della Sviluppumbria non e' quello di dare piu' potere al Direttore, ma e' quello di rivedere, partendo dalla Vostra finanziaria che ha un'immagine di un certo tipo anche a livello del sistema nazionale delle finanziarie, cogliere l'occasione ed essere i primi a riadeguare gli statuti e conseguire degli spazi di attivita' che negli anni settanta non erano nemmeno stati previsti.

E allora tu rilanci politicamente. Metti in mora il FCI che in questa fase non vede altra proposta che aumentare i poteri al Direttore.

Noi abbiamo il sistema delle partecipazioni.

In tutte le finanziarie che hanno questa possibilita' statutaria di intervento nel capitale di rischio...

le imprese hanno due ordine di problemi, uno di ordine tecnologico e l'altro di ordine finanziario...

P.S.K. prevede la determinazione di nuovi strumenti finanziari..

come socialisti non vogliamo entrare in rotta di collisione con il sistema bancario al quale riconosciamo ruolo e funzione strategica anche per i prossimi anni,

alla Sviluppumbria sono concesse, nell'ambito della legislazione esistente, la possibilita di coprire quegli spazi finanziari che oggi, partendo dalla legislazione del 1934 il sistema bancario non copre...per es. l'emissione dei certificati alle imprese (partecipate) il sistema bancario non lo fa

ma solo in alcuni settori e ad alcune imprese